COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCV.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 998

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 998

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione della Casa internazionale per studiosi in Roma (2337) 998

PRESIDENTE 998

PITZALIS, *Relatore* 998

LOZZA 998

VISCHIA 998

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 998

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CACCIATORE: Estensione del beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani di guerra. (2301) 999

PRESIDENTE 999, 1000

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore* . . 999, 1000

CACCIATORE 999, 1000

LOZZA 999, 1000

VISCHIA 999, 1000

SCIORILLI BORRELLI 999, 1000

FRANCESCHINI FRANCESCO. 1000

ROMANATO 1000

PITZALIS 1000

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1000

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Bando di concorso speciale per esami e per titoli a posti di direttore didattico in prova. (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2368-*C*) 1001

PRESIDENTE 1001, 1002

BADALONI MARIA, *Relatore* 1001

LOZZA 1001

PITZALIS 1001

FRANCESCHINI FRANCESCO. 1001

MARANGONE VITTORIO 1001

MARZANO 1001

VISCHIA 1001

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1001

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori ZANOTTI BIANCO e CIASCA: Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum e divieto di costruzione entro la cinta muraria (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1473) 1002

PRESIDENTE 1002, 1003

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore* . . 1002, 1003

MARANGONE VITTORIO 1002

VISCHIA 1003

BUZZI 1003

FRANCESCHINI FRANCESCO. 1003

TITOMANLIO VITTORIA 1003

LOZZA 1003

ERMINI 1003

PAG.

DAL CANTON MARIA PIA 1003

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1003

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1004

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scalìa Vito.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cacciatore, quale proponente della proposta di legge n. 2301, prende parte alla seduta odierna senza voto deliberativo.

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Casa internazionale per studiosi in Roma. (2337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della Casa internazionale per studiosi in Roma ».

L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PITZALIS, *Relatore*. Avverto subito che dovrò riferirmi esclusivamente alla relazione che accompagna il disegno di legge, perché, per quanti sforzi abbia fatto, non mi è stato possibile raccogliere ulteriori elementi presso il Ministero della pubblica istruzione.

Alla fine del 1950 fu costituita in Roma una Società a responsabilità limitata, detta « Casa internazionale per studiosi », avente la finalità – come è detto nella relazione ministeriale – di offrire ospitalità a stranieri e promuovere manifestazioni culturali e artistiche; fine, quest'ultimo, di cui non riesco a rendermi esattamente conto. Con legge 23 febbraio 1952, n. 108, il Ministero della pubblica istruzione concesse a detta società un contributo di 600.000 lire annue per incrementare la sua attività e per sodisfare alle necessità della società stessa. Detta somma è, infatti, ancor oggi stanziata nel capitolo 269 del bilancio in corso del Ministero della pubblica istruzione.

La Società, attualmente, è in liquidazione; e, poiché le finalità per cui essa fu costituita sono ritenute tuttora degne di essere perseguite, il Ministero della pubblica istruzione ha preso l'iniziativa di trasformare la Società in Ente; anzi, la relazione ministeriale aggiunge che la Società sorse proprio con l'intendimento di trasformarsi, col tempo, appunto in Ente. A questa trasformazione provvede il disegno di legge oggi al nostro esame.

Ho attentamente esaminato la natura dell'ente che dovrebbe sorgere e debbo confessare che, pur non essendo contrario al provvedimento, ho ricavato l'impressione che debba trattarsi di un ente « di comodo »: la stessa composizione del consiglio di amministrazione, formato da funzionari dello Stato, ne denuncia il carattere di ufficio dell'amministrazione.

Come dicevo dianzi, non ho elementi per dare una valutazione diversa da quella che risulta dalla relazione ministeriale e pertanto mi limito a manifestare le mie perplessità in ordine ad una approvazione incondizionata del disegno di legge.

PRESIDENTE. Informo che su questo disegno di legge la II Commissione esteri ha rinunciato a dare il suo parere e la IV Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Poiché non abbiamo sufficienti elementi di valutazione, prima di deliberare il passaggio all'esame degli articoli, chiedo un rinvio puro e semplice della discussione.

VISCHIA. Sono nettamente contrario al disegno di legge; tuttavia, perché possiamo essere messi in grado di dare una più esatta valutazione alla luce di ulteriori chiarimenti che potremo avere, non ho difficoltà ad aderire alla proposta di rinvio.

PITZALIS, *Relatore*. Mi associo alla richiesta di rinvio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Di fronte alle argomentazioni che la giustificano, non posso non aderire alla richiesta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: Estensione del beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani di guerra. (2301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: « Estensione del beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani di guerra ».

Il relatore, onorevole Titomanlio Vittoria, ha facoltà di svolgere la relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Cacciatore, oggi al nostro esame, va riguardata sotto un triplice aspetto: giuridico, umano e tecnico-professionale.

Dal punto di vista giuridico, abbiamo due precedenti legislativi in materia: una legge del 1942 che, nei concorsi a cattedre, equipara agli ex combattenti e categorie assimilate gli orfani di guerra che abbiano riportato un determinato punteggio; e poi, un decreto del Capo dello Stato del 5 agosto 1947, n. 844, il quale proroga al 31 dicembre 1949 e modifica il decreto del 4 agosto 1945, n. 453, riguardante le assunzioni dei reduci e categorie assimilate. Però, in questo decreto, che è stato modificato, non erano contemplati soltanto gli orfani, ma anche le vedove di guerra.

Dal punto di vista umano, specie per quanto riguarda le assunzioni, la categoria degli orfani ha sempre avuto un certo riconoscimento dallo Stato.

Soltanto dal punto di vista tecnico-professionale esistono delle riserve da avanzare. Se anche, infatti, vogliamo soffermarci sulla considerazione del proponente, che cioè dalla legislazione non è derivato un tangibile vantaggio agli orfani di guerra (cittadini che, privati dell'assistenza morale e materiale del genitore, hanno affrontato gli studi in condizioni estremamente difficoltose, essendo stati molto spesso costretti, per la loro particolare situazione, a sospendere o a ritardare il corso degli studi stessi), non dobbiamo tuttavia dimenticare che altre categorie si sono trovate nella medesima o in analoga situazione di disagio.

Ora, poiché è accertato che, quando un beneficio va a favore di una certa categoria, in varia misura ne danneggia un'altra, permane in me una certa perplessità; ma, nella speranza che gli onorevoli colleghi riescano a trovare in questa proposta di legge elementi positivi, da far eventualmente valere, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Debbo premettere che questa proposta di legge non è dovuta alla mia iniziativa, ma la sua presentazione è stata determinata da una sollecitazione pervenutami in questo senso dall'Associazione degli orfani di guerra.

Quanto ai precedenti legislativi esistenti in materia, altri ve ne sono, oltre quelli ricordati dalla onorevole Titomanlio: vi è, per esempio, la legge 12 giugno 1955, n. 511, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro, in cui gli orfani di guerra sono assimilati alle altre categorie preferenziali.

Vorrei, pertanto, pregare gli onorevoli colleghi di accogliere benevolmente la mia proposta di legge.

LOZZA. Sono favorevole alla proposta di legge per due motivi. innanzitutto, perché essa non interferisce in alcun modo con i bandi di concorso che sono in via di progettazione, sulla base della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e in secondo luogo per le ragioni di umanità a cui ha accennato il relatore.

VISCHIA. Come ex combattente, mi rendo perfettamente conto dello stato di disagio in cui gli orfani di guerra si son trovati, però ho qualche perplessità quando penso a tutti coloro che, non avendo benemerenze belliche per ragioni di età, verranno a trovarsi in condizioni di svantaggio.

Ora, siccome nessuno, a cominciare da me, avrà il coraggio di negare un beneficio agli orfani di guerra, mi rimetto alle decisioni della Commissione.

SCIORILLI BORRELLI. Desidero ricordare che, oltre quelli citati dal relatore e dall'onorevole Cacciatore, altri precedenti legislativi esistono in materia, attraverso i quali appare evidente l'intenzione del legislatore di equiparare la categoria degli orfani di guerra a tutte le altre categorie che godono di agevolazioni per ragioni belliche. Così vi è il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre delle scuole medie e superiori a favore degli ex combattenti e categorie assimilate; vi è il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 16 agosto 1947, n. 800, e ve n'è qualche altro ancora.

Dati questi precedenti, credo che non sia opportuno discostarsi dalla linea che il legi-

slatore ha voluto indicare a favore di questa categoria.

Per questa ragione, il nostro gruppo darà il suo voto favorevole alla proposta di legge.

VISCHIA. Perché analoga agevolazione non viene estesa alle vedove di guerra, che certamente sono state più colpite?

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Il decreto del Capo dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, prevede il beneficio anche a favore delle vedove di guerra.

VISCHIA. Propongo, allora, di estendere il beneficio anche alle vedove di guerra.

SCIORILLI BORRELLI. Sono d'accordo.

CACCIATORE. Purché conservino lo stato vedovile!

FRANCESCHINI FRANCESCO. Si può dire « alle vedove pensionate di guerra ».

VISCHIA. Non vedo il motivo di imporre questa clausola. L'interessante è che siano vedove di guerra.

CACCIATORE. D'accordo.

LOZZA. Sono d'accordo e mi permetto di osservare che ogni limitazione sarebbe superflua, perché quasi mai si è verificato in passato che vedove di guerra risposate si siano giovate di tali benefici.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Vorrei sapere se per gli orfani di guerra debbano intendersi gli orfani di tutte le guerre o non soltanto, come io sarei propenso a ritenere, gli orfani dell'altra guerra. Dobbiamo tener presente che i nostri provvedimenti di larghezza si sono sempre ispirati al concetto dell'anzianità: vale a dire che noi abbiamo sempre voluto, in un certo senso, agevolare coloro che non si sono trovati in condizioni di fare gli esami quando avrebbero potuto, e non già gli elementi giovani, per i quali è stata o è in atto la possibilità di mettersi a studiare e sostenere regolari esami.

ROMANATO. Ritengo che sia più conveniente per i giovani conseguire una normale abilitazione per esame, ma la mia riserva non vuole costituire un motivo di opposizione, qualora la Commissione si dichiari favorevole all'approvazione del provvedimento.

CACCIATORE. Preciso all'onorevole Franceschini che nel mio intendimento non vi dovrebbe essere alcuna limitazione; comunque, mi rimetto alla Commissione.

PITZALIS. Le facilitazioni per gli orfani di guerra nel campo della pubblica istruzione rientrano nel quadro di carattere generale delle agevolazioni previste per il pubblico impiego a favore della categoria suddetta. Ora, nel corso della mia carriera di funzionario del Ministero della pubblica istruzione, più volte mi sono trovato a trattare questioni riguardanti, appunto, gli orfani di guerra: ebbene, tutte le volte che ho interpellato, in proposito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mi è stato fatto osservare che non si può riconoscere agli orfani di guerra un trattamento particolare, oltre alle facilitazioni normalmente concesse, ritenendosi che costoro possano sempre seguire un corso regolare di studi, mentre vi sono altre categorie che, a causa della guerra, non hanno potuto seguire o proseguire il normale corso di studi.

Questi sono gli elementi che mi risultano e che ho ritenuto di portare a conoscenza della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che la proposta di legge abbia origine da un equivoco. È vero che, in linea di massima, ogni facilitazione concessa ai combattenti è stata estesa agli orfani di guerra, e quindi è logico che questa categoria invochi sempre l'estensione a suo favore di ogni nuova facilitazione accordata agli ex combattenti. Però, nel caso particolare, noi dobbiamo considerare la disposizione introdotta nell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, relativa alle abilitazioni e, nel caso specifico, alle abilitazioni didattiche: essa è stata introdotta non tanto come particolare riconoscimento morale alla categoria – perché, trattandosi di abilitazioni, non è il caso di parlare di tali riconoscimenti – quanto per la considerazione che gli interessati, essendo combattenti, non hanno potuto avere incarichi di insegnamento per il numero di anni sufficiente.

Questo era lo spirito della legge, che partiva da considerazioni di carattere pratico, realistico. E pertanto la proposta di estensione del beneficio agli orfani di guerra non mi pare del tutto rispondente alle intenzioni del legislatore, che nel 1955 volle accordare le suddette agevolazioni agli ex combattenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il beneficio del termine di tre anni previsto nell'articolo 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti mutilati e invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, è esteso agli insegnanti orfani di guerra ».

L'onorevole Vischia ha proposto il seguente emendamento:

« *Aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le parole*: e alle vedove di guerra ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Essendo stato approvato questo emendamento, è necessario modificare anche il titolo della proposta di legge, aggiungendovi le stesse parole: « e alle vedove di guerra ».

Pongo in votazione la modifica.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Bando di concorso speciale per esami e per titoli a posti di direttore didattico in prova. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2368-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bando di concorso speciale per esami e per titoli a posti di direttore didattico in prova ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il disegno di legge in discussione fu approvato da questa Commissione nella seduta del 20 luglio 1956; la VI Commissione del Senato lo modificò nella seduta del 24 ottobre 1956 e pertanto tornò all'esame della nostra Commissione che, nella seduta del 6 dicembre 1956, ebbe ad apportarvi ulteriori modifiche. Oggi esso torna nuovamente a noi, perché la VI Commissione del Senato ha mantenuto il suo punto di vista, modificando nuovamente il testo da noi approvato.

Prego l'onorevole Maria Badaloni di voler riferire in merito alla modifica apportata dal Senato.

BADALONI MARIA, *Relatore*. Non posso che rifarmi a quanto ho già avuto occasione di dire in sede di relazione. Secondo il mio punto di vista, la laurea in giurisprudenza non può essere ritenuta titolo valido per partecipare al concorso per direttore didattico. A tal proposito non capisco l'insistenza del Senato.

Purtroppo, questo provvedimento torna a noi per la terza volta e non posso che rimettermi alle decisioni della Commissione: il mio parere, tuttavia, è negativo.

LOZZA. Non ho nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte nelle precedenti discussioni.

PITZALIS. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Condivido ciò che in Commissione si è detto in merito a questo provvedimento. A mio parere, l'ammissione della laurea in giurisprudenza per i concorsi a posti di direttore didattico è molto pericolosa e costituisce uno smagliamento del sistema generale.

Il Senato insiste sul suo punto di vista, perché ritiene che il direttore didattico debba essere anche un tecnico di legislazione, un esperto di regolamenti, e quindi la laurea in giurisprudenza è garanzia di tale capacità.

Quindi anche io, pur essendo contrario, mi rimetto alla Commissione.

MARANGONE VITTORIO. Da informazioni assunte, pare che non si tratti di più di 12 casi; e, poiché entro l'anno costoro potrebbero definitivamente sistemare la loro situazione col concorso e con la prova particolare, visto che il Senato insiste, evitiamo che questo provvedimento continui a « passeggiare » fra Camera e Senato.

BADALONI MARIA, *Relatore*. Ma v'è una questione di principio da salvaguardare, perché vi sono dei laureati in matematica e in altre discipline che potrebbero invocare lo stesso diritto!

MARZANO. Dichiaro subito che mi uniformerò alle decisioni della Commissione, anche se in linea di principio sono contrario.

E sono contrario, perché ognuno deve fare quello che il titolo di studio gli permette di fare. I laureati in legge facciano gli avvocati; i direttori didattici devono provenire dagli Istituti magistrali! Accogliendo in questa categoria i laureati in giurisprudenza, non è difficile che in essa trovino rifugio tutti i naufraghi della professione forense. Cerchiamo, quindi, di non violare il principio.

VISCHIA. Purtroppo il principio è già stato violato, perché abbiamo degli avvocati fra i provveditori agli studi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rendo omaggio alle ragioni di principio che in questa sede sono state sottolineate, ma faccio presente che qui si tratta di decidere non tanto se debba essere affermato un principio od un altro, bensì se questo disegno debba o meno diventare legge. Mi corre altresì l'obbligo di avvertire che, rimandando nuovamente emendato il provvedimento al Senato, ben difficilmente l'altro ramo del Parlamento potrà recedere da un punto di vista su cui ha insistito per ben due volte.

PRESIDENTE. Il Senato ha modificato il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge. Il testo da noi approvato è il seguente:

« Per partecipare al concorso speciale gli insegnanti elementari dovranno essere altresì forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di magistero ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per partecipare al concorso speciale gli insegnanti elementari dovranno essere altresì forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di magistero o di laurea in giurisprudenza ».

Pongo in votazione il testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Ciasca: Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum e divieto di costruzioni entro la cinta muraria. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1473).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zanotti Bianco e Ciasca: « Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum e divieto di costruzioni entro la cinta muraria ».

La proposta di legge è stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 febbraio 1955.

Prego l'onorevole Sciorilli Borrelli di svolgere la relazione in luogo dell'onorevole Trabucchi, assente.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. La proposta di legge presentemente al nostro esame non richiede una lunga illustrazione. I senatori Zanotti Bianco e Ciasca, in considerazione dell'importanza storica ed archeologica dell'antica città di Paestum, propongono di istituire una zona di rispetto entro e intorno alla cinta muraria, delimitandola in mille metri dalla cerchia esterna.

I quattro articoli che compongono la proposta di legge danno le disposizioni necessarie per l'attuazione di detta zona.

L'articolo 1 delimita la zona di rispetto; l'articolo 2 fa divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura sia entro le mura sia nell'ambito della zona di rispetto, fermi restando i vincoli già imposti con la legge generale sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico; l'articolo 3 consente leggere modificazioni o ampliamenti degli edifici già esistenti, previo benestare del Ministero della pubblica istruzione, che a sua volta dovrà sentire il Consiglio superiore delle antichità e belle arti. L'articolo 4, infine, stabilisce che nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni al diritto di proprietà che, con l'applicazione della legge, saranno apportate.

In sostanza, non si tratta che di una maggiore estensione della legge generale 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico.

Invito la nostra Commissione a dare voto favorevole alla proposta di legge, che è già stata esaminata ed approvata dalla VI Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONE VITTORIO. I sovrintendenti alle antichità e belle arti hanno ampi poteri di vincolare qualsiasi zona e per qualunque estensione: evidentemente, nel caso specifico, debbono essere sorti degli ostacoli, se si è dovuto ricorrere addirittura ad una legge per imporre una zona di rispetto per l'antica città di Paestum.

Non v'è dubbio che in Italia molte zone artistiche o panoramiche vengono deturpate da distributori di benzina, che sorgono in numero infinito, o da altre costruzioni del genere, e pertanto non posso non essere favorevole alla proposta di legge.

Con l'occasione, però, vorrei fare appello alla Commissione che, con l'ausilio del Ministero della pubblica istruzione, dovrebbe risolvere tutti i problemi del genere, nella speranza che, alla conclusione dei suoi lavori, provveda alla formulazione di una legge organica di tutela di tutte le bellezze storiche, archeologiche e paesaggistiche.

VISCHIA. Sono favorevole alla proposta di legge e mi auguro che essa possa venire invocata come precedente per la tutela di altre zone d'interesse storico ed archeologico.

BUZZI. Sarei del parere che il secondo comma dell'articolo 2 si potrebbe sopprimere, poiché appare superfluo.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Sono favorevole alla proposta di legge, però ritengo di richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 4, il quale stabilisce che nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella zona di rispetto, per le limitazioni imposte. Io sarei favorevole alla soppressione dell'articolo, perché esistono già precise disposizioni al riguardo. Non credo che sia necessario inserire una norma esplicita in questa legge, che ha un valore di tutela e di protezione, quando la vigente legislazione detta norme più generali. C'è da tener presente che non tutti i proprietari, che eventualmente possono essere interessati a questa legge, sono dei latifondisti: e allora, perché infierire?

Ripeto, quindi, che sono favorevole alla legge, ma anche alla soppressione dell'articolo 4.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Franceschini.

LOZZA. A mio modo di vedere, con l'articolo 4 non si danneggia nessuno; e del resto si tratta di una norma che viene sempre inclusa ogni qual volta si impone la tutela di una zona.

ERMINI. In sostanza si tratta di un vincolo.

SCIORILLI BORRELLI, *Relatore*. L'obiezione sollevata dall'onorevole Franceschini non è certo priva di fondamento, perché questa legge si muove in parte anche nell'ambito della legislazione generale riguardante le espropriazioni per pubblica utilità. Tale è il caso dei proprietari dei terreni che si trovano nella cerchia della zona di rispetto. Però questa legge riguarda anche i proprietari di fabbricati già esistenti entro la predetta cerchia, e anche a costoro sono imposte delle limitazioni per eventuali ampliamenti o modificazioni. Lo scopo della legge, quindi, è anche quello di impedire probabili speculazioni.

Per questi motivi, sono del parere che l'articolo 4 non debba essere soppresso.

DAL CANTON MARIA PIA. Ritengo che si possa approvare il provvedimento nel suo testo integrale.

ERMINI. Una legge imperativa la quale disponga che nessun indennizzo è dovuto quando si pongano determinati vincoli non esiste, perché è un sacrificio che il cittadino deve fare a favore della collettività.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge. Debbo far osservare che, in occasione della discussione in Senato dell'articolo 4, il Governo fece rilevare l'inopportunità di porre il problema della esclusione dell'indennizzo, perché la legislazione vigente prevede l'indennizzo in caso di esproprio e non già in caso di limitazione della proprietà. È evidente, quindi, che se, in questa sede, si sopprime l'articolo 4, si può dar luogo ad equivoche interpretazioni della soppressione stessa, incoraggiando la richiesta di indennizzi. Inoltre, la legge dovrebbe tornare nuovamente all'esame del Senato.

Secondo me, se si vuol sollevare questo problema, esso va poi risolto in modo chiaro e impegnativo, così da non dar luogo ad equivoci e a dubbi di sorta.

Del resto, l'onorevole Franceschini non mi pare abbia fatto una proposta formale di soppressione, e pertanto la Commissione può approvare la proposta di legge così come essa è pervenuta dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

« È costituita una zona di rispetto della profondità di mille metri all'esterno della cinta muraria dell'antica Paestum nel comune di Capaccio (provincia di Salerno) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata, come entro le mura, è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.

I vincoli già imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico, relativi alla zona stessa, conservano pieno valore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione già esistente, il proprietario è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge n. 1473 sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

CACCIATORE: « Estensione del beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani di guerra e alle vedove di guerra » (2301):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Senatori ZANOTTI BIANCO e CIASCA: « Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica città di Paestum e divieto di costruzioni entro la cinta muraria » (1473):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e del seguente disegno di legge:

« Bando di concorso speciale per esami e per titoli a posti di direttore didattico in prova » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2368-*C*):

Presenti 31
Votanti 30
Astenuti 1
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, De Totto, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Nicosia, Pino, Pitzalis, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria e Vischia.

Si è astenuto (per il disegno di legge n. 2368-*C*):

Franceschini Francesco.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI